



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00033

OGGETTO: Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura.

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00033

Sight.

Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura.



L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della I. 96/2010, che l'esercizio venatorio "...... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione, b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennalo dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato" per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria";

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

La Regione Puglia in attuazione della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. ha approvato la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2019 e ss.mm.ii.;

La competente Sezione regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha predisposto una ipotesi di Calendario venatorio regionale annata 2021/2022 e ipotesi di pre-apertura, per la quale sono stati acquisiti i dovuti relativi pareri dell'ISPRA (nota n. 36688 del 07.07.2021) e dei Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nella seduta del 22.07.2021, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017;

Considerato che al sensi del comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019 e ss. mm.ii., la Regione Puglia, sentite le proposte formulate in merito, ai sensi del precitato comma 2 dell'art. 28 L.R. n. 59/2017 (ISPRA e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale), in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2021/2022, può autorizzare l'anticipazione dell'esercizio venatorio nel periodo compreso tra il 01 settembre e la terza domenica di settembre;

Tanto premesso, in relazione alle situazioni ambientali della realtà territoriale pugliese ed in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2021/2022, tenuto conto, peraltro, di quanto previsto nel "Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (streptopelia turtur) per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea (gestione e prelievo adattativo) è possibile prevedere la preapertura dell'esercizio venatorio, sul territorio di caccia programmata regionale e secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del predetto Calendario Venatorio regionale 2021/2022, nei seguenti giorni e per il prelievo delle seguenti specie:

Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura.



giorni 01 e 05 settembre 2021 alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia (Garrulus giandarius);

che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;

che il carniere giornaliero per la tortora è di 5 capi giornalieri per cacciatore e 10 capi totali, che andranno a sommarsi eventualmente a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale nel caso in cui si verificheranno determinate condizioni in ossequio al predetto "Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica" (ulteriore periodo di prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo");

 che il carniere giornaliero per le predette specie cornacchia grigia, gazza e ghiandala è di 10 capi totali per giornata;

 che nei giorni 01 e 05 settembre 2021 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto;

l'attività nel giorno 05 settembre sarà consentita fino alle ore 13,00.

Tenuto conto di quanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le predette date, termini e modalità delle pre-apertura dell'esercizio venatorio in deroga al Calendario Venatorio regionale annata 2020/2021, in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Tortora (Streptopelia turtur)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei giorni 01 e 05 settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre
 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- che detto prelievo sarà consentito nel rispetto di quanto previsto nel "Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea", nell'ambito della prevista gestione e prelievo adattativo riportato e promosso nello stesso;
- che in ossequio al predetto "Piano di azione internazionale" la competente Sezione provvederà a porre in
 essere le necessarie iniziative tese al controllo dei relativi prelievi, per garantire il rispetto della
 percentuale (50%) di quelli annuali nei confronti della media degli abbattimenti dichiarati negli ultimi
 anni;
- per quanto attiene la dichiarazione/comunicazione immediata degli abbattimenti effettuati in dette giornate la Regione provvederà a consegnare a coloro che ritireranno il tesserini venatorio regionale apposita scheda su cui riportare gli abbattimenti giornalieri (massimo cinque capi e 10 totali annuali) che dovranno essere riconsegnate alla Regione tramite Organismo all'uopo deputato giuste direttive regionali; la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccio attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni cantenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, commo 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dell'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia in tutto il periodo previsto esclusivamente nella forma da appostamento contenute in vari precedenti pareri ISPRA, soprattutto in considerazione del periodo ristretto della presenza di tale specie in Puglia;

Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura.



ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;

si specifica, all'uopo, che uno studio recente, che ha analizzato tutti i dati di inanellamento della specie in Europa, ha stabilito che in Italia l'attività venatoria ha luogo in modo preponderante su tortore nate o riprodottesi in Italia (Marx et al. 2016), dove la situazione è di stabilità della popolazione

(www.MITO2000.org);

a supporto di quanto predetto e delle previsioni previste nell'allegato calendario venatorio si richiama quanto riportato nella pubblicazione "Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andomenti di Popolazione delle Specie 2000-2014 (Rete Rurale nazionale & LIPU – 2015)" che a pag. 13 – cap. 4 riporta che per diverse specie fra cui la "Tortora", nella Regione Puglia, si registrono diversi incrementi degli indici di popolazione". Questo conferma che l'attività venatoria, svolta da decenni sulla specie, in passato anche in date antecedenti al 01 settembre e con prelievi limitati, non ha causato un declino della popolazione complessiva in Italia e in Puglia in particolare:

inoltre, si evidenzia che le popolazioni migratrici che investono la Regione Puglia provengono dalla sub popolazione appartenente alla "Flyway centro-orientale" (Marx et al. 2016), i cui dati di demografia sono

di generale stabilità;

per il giorno 05 l'esercizio venatorio è consentito fino alle ore 13,00.

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei giorni 01 e 05 settembre in quanto:

 la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;

a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;

la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto)
 è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

 la cornacchia grigia e la taccola sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel propri citati pareri, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;

di prevedere un carnière giornaliero di nr. 10 capi;

l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

per il giorno 05 l'esercizio venatorio ,è consentito fino alle ore 13,00.

Gazza (Pica pica)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei giorni 01 e 05 settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio)
 è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00033

Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura.



l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettobile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"; per il giorno 05 l'esercizio venatorio ,è consentito fino alle ore 13,00.

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei giorni 1 e 5 settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- à livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate.
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nei documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo bialogico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile";
- per il giorno 05 l'esercizio venatorio ,è consentito fino alle ore 13,00.

RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura anche su quanto suggerito, in varie passate circostanze, dall'ISPRA e per quanto specificato nelle predette motivazioni, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 01 e 05 settembre 2021, per quest'ultima giornata fino alle ore 13,00, unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;

RITENUTO che per quanto riguarda l'anticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii è necessario procedere alla modifica del periodo di prelievo riportato nel Calendario Venatorio 2021/2022 portandolo dal 29 settembre – 30 gennaio 2022 al 29 settembre – 12 gennaio 2022 per le specie "Ghiandaia", "Gazza" e "Cornacchia Grigia" – art 4 comma 1 lett. I), al fine del rispetto dell'arco temporale massimo di prelievo di dette specie, confermando, all'uopo le previste giornate di prelievo del mese di febbraio 2022. Per quanto riguarda la specie "Tortora" la stessa sarà oggetto di pedissequa applicazione dei termini previsti nel predetto "Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea".

Ciò premesso, si ritiene di approvare il presente provvedimento al fine di consentire la pre-apertura della stagione venatoria, nei termini su esposti, in deroga alle previsioni previste nell'approvando Calendario Venatorio regionale 2021/2022.

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00033

Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura



Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.igs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 dei succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della LR. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta :

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2021/2022 ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni 01 e 05 settembre 2021, per quest'ultima data fino alle ore 13,00, prelievo delle specie: tortora (Streptopelia turtur), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia (Garrulus giandarius);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del vigente Calendario Venatorio regionale;
 - che il carniere giornaliero per la Tortora potrà essere di cinque capi giornalieri e 10 totali per cacciatore, che andranno a sommarsi, eventualmente, a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
 - che il carniere giornaliero per le precitate specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia potrà essere di 10 capi totali per giornata per cacciatore;
 - che nei giorni 01 e 05 settembre 2021 potrà essere consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto;
- di procedere, conseguentemente, a modificare il periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia previsto dall'approvando calendario venatorio regionale 2021/2022 (art. 4 comma 1 lett. i)), portandolo dal 30 settembre 2021 – 31 gennaio 2022 a 29 settembre 2021 – 12 gennaio 2022;
- di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri uffici preposti, l'adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali per il pedissequo rispetto di quanto previsto dal "Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea";

Statione venatoria 2021/2022, pre-apertura



disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espietato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO "Attugzione della Pignificazione founistico – venotoria" e dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il Funzionario PO

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

STATE STATE WAS DON'T THE PARTY OF THE PARTY

Il Dirigente del Servizio

Dott Benvenuto Cerchiara



Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dott Domenico Campanile



Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.li, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

NARDONE GIANLUCA 29.07.2021 14:37:11 UTC

L'Assessore

Dr Donato Pentassuglia

PENTASSUGLIA DONATO 30.07.2021 D7:56:14 UTC Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione.
 A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2021/2022 ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni 01 e 05 settembre 2021, per quest'ultima data fino alle ore 13,00, prelievo delle specie: tortora (Streptopelia turtur), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia (Garrulus glandarius);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del vigente Calendario Venatorio regionale
 - che il carniere giornaliero per la tortora potrà essere di cinque capi giornalieri e 10 totali per cacciatore, che andranno a sommarsi, eventualmente, a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
 - che il carniere giornaliero per le precitate specie comacchia grigia, gazza e ghiandaia potrà essere di 10 capi totali per giornata per cacciatore;
 - che nei giorni 01 e 05 settembre 2021 potrà essere consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto;
- di procedere, conseguentemente, a modificare il periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia previsto dall'approvando calendario venatorio regionale 2021/2022 (art. 4 comma 1 lett. I), portandolo dal 30 settembre 2021 – 31 gennaio 2022 a 29 settembre 2021 – 12 gennaio 2022;
- di demandare alla competente Sezione regioanle, per il tramite dei propri uffici preposti, l'adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali per il pedissequo rispetto di quanto previsto dal "Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea";
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta	Il Presidente della Giunta